



COMUNE DI SELARGIUS
(Provincia di Cagliari)

OGGETTO: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19. Apertura parchi comunali, mercati all'aperto e Ecocentro.

Ordinanza n. 13 del 08/05/2020

IL SINDACO

DATO ATTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'attuale epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, tanto che la stessa in data 11 marzo è stata qualificata "pandemia";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RECEPITO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 ";

LETTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del succitato Decreto e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

VISTO altresì il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 1° aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna N.11 del 24 Marzo 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna";

VISTA, inoltre, l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 4 aprile 2020 recante disposizioni per il contrasto all'assembramento di persone e la successiva n. 18 del 7 aprile 2020 recante disposizioni per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19;

VISTO il DPCM 11 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 disponendo i propri effetti sino al 3 maggio 2020;

VISTO il recente DPCM del 26 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n 20 del 2 maggio 2020;

VISTA la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

RECEPITO l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 c.m. a mente del quale "È consentito – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). I Sindaci, in relazione alla capacità del Comune di assicurare con proprie risorse le relative attività di vigilanza, possono con Ordinanza modificare gli orari di apertura degli anzidetti spazi pubblici del rispettivo territorio. I Sindaci possono, altresì, disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

RILEVATO che l'art. 1 del menzionato DPCM del 26 aprile c.a. dispone in tali spazi la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

DATO ATTO che l'art. 13 dell'Ordinanza presidenziale RAS n. 20/2020 demanda, inoltre, ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VALUTATA, quindi, la necessità di assumere stringenti iniziative provvedimenti, in aggiunta a quelle nazionali e territoriali già adottate e che rimangono pienamente efficaci e non limitate negli effetti dal presente provvedimento, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RILEVATO che per i motivi su citati è necessario adottare un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa;

CONFERMATE le proprie Ordinanze n. 11 e 12 del 2020

ORDINA

il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di assembramento di più di 2 persone in tutti i luoghi pubblici, il rispetto della distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro e l' utilizzo dei dispositivi di sicurezza (mascherine e/o guanti) in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge

DISPONE

- 1) Con decorrenza dalla giornata di Sabato 9 Maggio 2020, la riapertura dei Parchi Si e Boi, San Lussorio, Lineare (CQ2) e il Parco dei Bimbi e “delle Ambulanze” (ricadenti nel quartiere di Su Planu), con interdizione d’accesso alle aree giochi attrezzate per bambini e ai bagni ivi ricadenti, e secondo le prescrizioni impartite a mezzo di apposita cartellonistica “Anticovid”;
- 1) Con decorrenza da Lunedì 11 Maggio, è consentita l’apertura dei mercati all’aperto con attività diretta di vendita di soli generi alimentari. Gli operatori commerciali del mercato all’aperto e i cittadini avranno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). Gli operatori commerciali, inoltre dovranno garantire che le operazioni di vendita si svolgano nel massimo rispetto delle prescrizioni dettate dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle istruzioni riportate negli opuscoli diffusi dal Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- 2) E’ altresì consentito, nel corrente periodo emergenziale, l’esercizio di tutte le attività espressamente autorizzate dall’allegato 1 del vigente DPCM del 26 Aprile;
- 3) Sono invece sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati ed alla ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 20 del 2 maggio 2020 sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività; tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00;
- 4) L’isola ecologica gestita dalla Società Campidano Ambiente seguirà l’orario di apertura come previsto dal capitolato e prima delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus;

- 5) La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e dell'ufficiale di stato civile.

RAMMENTA

1. E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura.
1. Tutte le attività commerciali aperte al pubblico, di cui alla presente ordinanza, devono garantire l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) e mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso ai locali idonee soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO

che è stata immediatamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari;

che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Selargius e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al locale Comando dei Carabinieri di Selargius, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Municipale di Selargius.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Selargius.

Selargius, 8 Maggio 2020

Il Sindaco
Pier Luigi Concu

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)